# COMUNE DI BIANCAVILLA

## Città Metropolitana di Catania

Oggetto:ASSEGNAZIONE DESTINAZIONE URBANISTICA, SENTENZA DEL T.A.R. CATANIA, N. 640/2022.
Ditta: Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria, terreno censito al foglio 35/B, particelle n. 2400 (ex296/c) e 2403 (ex 1070/b),

| ELABORATO | A | SCALA | 1:10.000 |
|---|---|---|---|
| TITOLO ELABORATO | **RELAZIONE GENERALE VARIANTE** | | |

ELENCO DEGLI ELABORATI

**Elab. A - Relazione generale variante;**
Elab. 1 - Estratto Mappa catastale scala 1:1.000;
Elab. 2 - Stralcio PRG vigente "Stato attuale" scala 1:2.000;
Elab. 3 - Stralcio Tavola dei vincoli di natura Ambientale e Territoriale scala 1:10.000;
Elab. 4 - Stralcio Studio Agricolo Forestale "Carta dell'uso agricolo del suolo" scala 1:2.000;
Elab. 5 - Stralcio di PRG vigente "Variante - Stato di progetto" scala 1:1.000;

RESPONSABILE DELLA 7^ P.O. – GESTIONE DEL TERRITORIO
(Arch. M. C. Bisogni)

MARIA CRISTINA BISOGNI
30.01.2025 12:46:49
GMT+01:00

IL R.U.P.
(Ing. Antonino FAMULARI)

FAMULARI ANTONINO CARMELO NATALE
30.01.2025 11:10:57
GMT+01:00

| REV. | | |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |

# COMUNE DI BIANCAVILLA

**Città Metropolitana di Catania**

Cod. Fisc. 80009050875 - P.I. 01826320879

Pec: protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it

# RELAZIONE TECNICA GENERALE



**VARIANTE URBANISTICA**

**Sentenza n. 640 / 2022 del 03/03/2022 del Tribunale Amministrativo per la Sicilia - Catania**

**Comune di Biancavilla** **Redattore: ing. Antonino Famulari**

**Settembre 2024**

**Premessa**

A seguito del ricorso proposto dai Sig.ri Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria, comproprietari dei terreni siti nel comune di Biancavilla, identificato in catasto al foglio 35/B, particelle n. 2400 (ex 296/c) e 2403 (ex 1070/b), contro l'Assessorato Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e il comune di Biancavilla, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha disposto:

a) l'accoglimento del ricorso presentato dai Sig.ri Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria e, per l'effetto, annullato gli atti impugnati **limitatamente a quanto d'interesse del ricorrente e quindi alla destinazione urbanistica VAP (verde pubblico attrezzato), attribuita al terreno di sua proprietà**;

b) la condanna delle Amministrazioni resistenti, in solido fra loro in parti uguali, e il pagamento, nei confronti di parte ricorrente, dei 2/3 delle spese processuali del giudizio.

La vicenda trae origine dalla destinazione urbanistica conferita al terreno di proprietà dei Sig.ri Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria i, attraverso il P.R.G. approvato con decreto dell'Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana n. 773 il 7 novembre 1993.

Dalla lettura della sentenza emerge che la destinazione conferita dal P.R.G. è una reiterazione di una destinazione precedente, che il TAR qualifica come vincolo espropriativo.

Il terreno di proprietà dei Sig.ri Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria, infatti, così come afferma il TAR, sarebbe stato sottoposto fin dal 1993 a vincolo espropriativo.

Il TAR, a fronte delle caratteristiche dimensionali del terreno e delle seguenti considerazioni, ponderate da specifica giurisprudenza (sentenza del C.G.A. n. 205/2018), ha ritenuto che:

"*essendo stato il terreno di proprietà del ricorrente sottoposto dal 1993 a vincolo espropriativo, in quanto ricompreso tra le aree classificate F2 destinate alla "**creazione di parchi pubblici**", vincolo qualificato come espropriativo dal CGA, con la sentenza n. 205/2018; con il nuovo P.R.G., il terreno sarebbe stato nuovamente sottoposto a vincolo espropriativo in quanto classificato come zona Va – **Verde pubblico attrezzato**; la nuova destinazione impressa al terreno del ricorrente, consistente in sostanza nella medesima ri-apposizione del vincolo espropriativo già apposto nel 1993, apparirebbe quindi illegittima ed immotivata in ordine alla persistenza e all'attualità dell'interesse pubblico ad asservire nuovamente il terreno di proprietà del ricorrente.*

Secondo il TAR il vincolo *avrebbe effetto espropriativo tutte "**le volte in cui la destinazione della area permetta la realizzazione di opere destinate esclusivamente alla fruizione soggettivamente pubblica, nel senso di riferita esclusivamente all'ente esponenziale della collettività territoriale. E pertanto nel caso (…) di parcheggi pubblici, strade e spazi pubblici, spazi pubblici attrezzati, parco urbano, attrezzature pubbliche per l'istruzione. In tali casi, evidentemente, l'utilizzatore finale dell'opera non può che essere l'ente pubblico di riferimento ed essa, in nessun caso, può essere posta sul mercato per soddisfare una domanda differenziata che, semplicemente, non esiste" (v. C.G.A., n. 344/2015)*.

In relazione a tale circostanza il TAR con ordinanza n. 01752, del 12/01/2023, ha nominato il Commissario ad acta ing. Fabio Granata, al fine di dare esecuzione al giudicato, ovvero alla sentenza del TAR, sezione II, n.

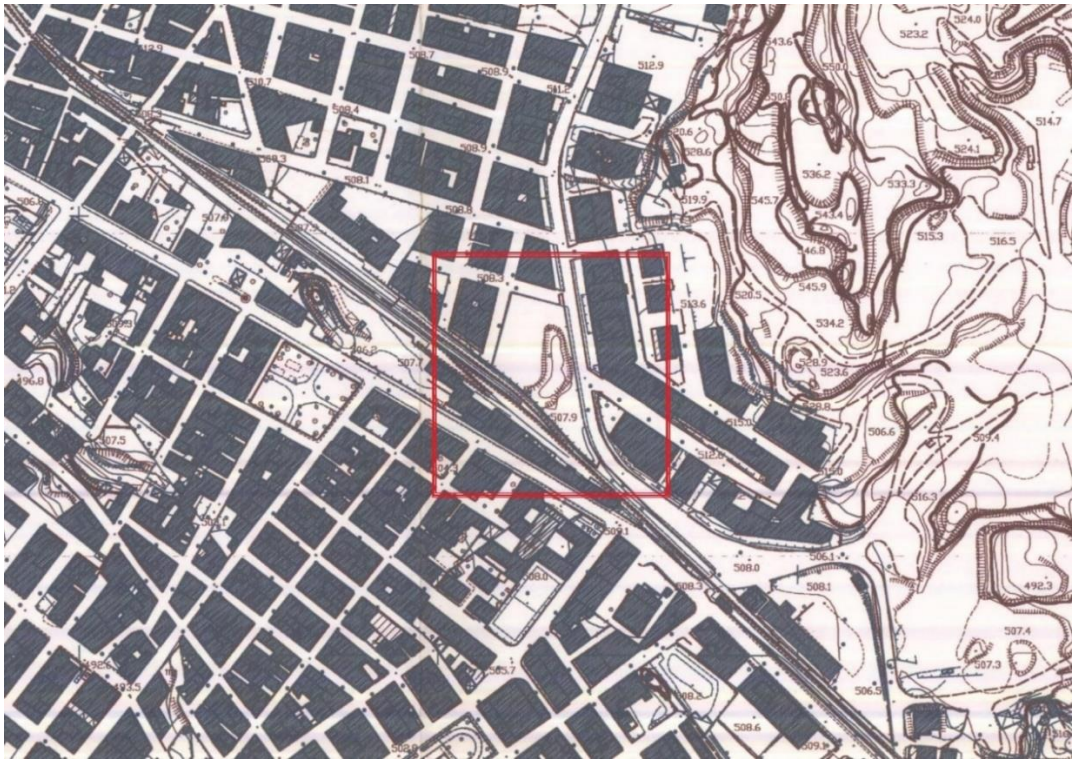
640/2022 in data 3 marzo 2022.

**Inquadramento Territoriale**

L’area in esame si trova nel settore Sud - Est del nucleo urbano di Biancavilla.



**Planimetria del nucleo urbano di Biancavilla**



**Stralcio Cartografia - Stato di Fatto del P.R.G. Vigente Tav 3B**

**Destinazione urbanistica**

Come rilevato dalla sentenza del TAR Catania n. 640/2022, il tratto di terreno identificato in catasto al foglio 35/B, particelle n. 2400 (ex 296/c) e 2403 (ex 1070/b), di proprietà dei Sig.ri Bruno Giovanni Alfio, Bruno Santo, Bruno Maria, è stato interessato fin dal 1993 a destinazioni urbanistiche di carattere espropriativo.



Stralcio catastale della zona con l'individuazione del terreno di proprietà Bruno



Con lo strumento urbanistico generale, approvato con D. A. n. 198/2020, il tratto di terreno identificato in catasto al foglio 35/B, particelle n. 2400 (ex 296/c) e 2403 (ex 1070/b)2400a 816, così come risulta dal certificato di destinazione urbanistica, del 16/09/2024 rilasciato dall'ufficio "Gestione del Territorio" del comune il terreno ha la seguente destinazione:

- Zona Vap (Verde pubblico e attrezzato di progetto);
- Zona soggetta a vincolo delle risorse idriche D.M. 15/02/1977 a norma della legge 04/02/1963, n. 129;

Dette zone sono disciplinate all'art 42 delle norme tecniche d'attuazione come segue:

- Zona Va - Verde attrezzato (*adeguamento ex D.D.G. n.198/DRU del 24.11.2020*)

**42.1 – Definizione**

Trattasi delle aree poste all'interno del tessuto urbano con funzioni di luoghi di aggregazione o di spazi a verde attrezzato con giochi per i bambini, panche e sedili e zone con caratteristiche ornamentali, calcolate in funzione del rapporto con gli abitanti insediati e da insediare pari a 9,00 mq/ab in uno con le aree di verde attrezzato per lo sport di cui al successivo art. 45.

**42.2 Prescrizioni particolari**

Gli interventi sul verde pubblico esistente dovranno tenere conto delle specie vegetali impiantate; in particolare eventuali nuovi insediamenti vegetazionali devono avvenire con le stesse specie presenti.

Qualora si imponesse un reimpianto degli alberi e degli arbusti di un'area, si dovranno scegliere specie adatte al sito sia dal punto di vista pedoclimatico sia dal punto di vista paesaggistico.

Nelle sistemazioni a verde ~~pubblico~~ (adeguamento ex D.D.G. n.198/DRU del 24.11.2020) di nuova previsione si prescrivono i seguenti interventi:

- uso prevalente di essenze vegetali autoctone o naturalizzate;
- muretti realizzati a secco o rivestiti di pietrame lavico;
- recinzioni realizzate con ringhiere in legno e/o siepi vive;
- arredo e attrezzature da gioco in legno trattato a lunga conservazione;
- impianti di irrigazione con sistemi a goccia o a spruzzo e condotte irrigue interrate;
- ringhiere all'interno dell'area in legno trattato;
- serbatoi di accumulo di acqua irrigua interrati.

Sono consentite:

- costruzioni di piste ciclabili
- giochi per bambini
- chioschi per concerti all'aperto

Occorre evidenziare che le destinazioni conferite dal piano, come nel caso specifico, sono il risultato di un ragionamento più complessivo a cui occorre riferirsi per consentire una scelta di ridefinizione della destinazione dell'area coerente sia con il sistema generale definito dal piano che con quello tecnico-normativo.

A tal fine, in sintesi si riportano, per quanto d'interesse, alcuni dei principi generali dello strumento urbanistico, enucleati dalla relazione generale.

**PRINCIPI E CRITERI GENERALI DEL P.R.G. VIGENTE**

I principi generali assunti dal piano generale, così come manifestati, nell'ambito della relazione generale, possono riassumersi nei seguenti:

1) Considerare le valenze naturali e culturali le principali generatrici dello sviluppo avuto riguardo alle articolazioni del territorio comunale e le sue relazioni territoriali;

2) I nuovi insediamenti e gli interventi di sostituzione dei tessuti insediativi sono consentiti se esistano o siano contestualmente realizzate le infrastrutture che consentono la tutela delle risorse essenziali del territorio;

Nell'ambito della strategia generale di piano, sono stati declinati specifici obiettivi che, nel contesto della presente procedura, rappresentano un sicuro riferimento per le scelte di ritipizzazione dell'area.

In particolare, si cita l'obiettivo del "***Riordino del Territorio Edificato***".

Secondo questo obiettivo, a carattere generale, sono state ulteriormente esplicitate le seguenti linee:

a) Recupero delle aree degradate del centro storico;

b) Integrazione delle zone dei piani di recupero con le altre zone del P.R.G., valutando di assimilare a zone B, ove compatibili ai sensi del D.M. 1444/68 e ridefinire le norme d'attuazione;

c) Verifica delle zone C1 nel P.R.G., oggetto di revisione del precedente strumento urbanistico, alfine di accertare se alcune di queste potessero essere classificate come zone B;

d) Valorizzare dei quartieri, prevedendo la creazione dei necessari sevizi di parcheggi, edifici per il culto, verde attrezzato e sport …….

In relazione a tali obiettivi di pianificazione, si rende necessario, sempre al fine di dare coerenza alle scelte di ritipizzazone dell'area in esame, rispetto al contesto generale della citata pianificazione, richiamare il dimensionamento che il P.R.G. ha definito, ai sensi di legge, sotto il profilo generale, al fine del soddisfacimento dei rapporti minimi richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Al paragrafo 4.3 della Relazione, le prescrizioni normative, nel caso di specie, stabiliscono che:

"***i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge 765/67, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante – insediato o da insediare la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie***".

Le quantità sopra riportate vanno così ripartite:

*a) Mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;*

*b) Mq. 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune. religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc…) ed altre;*

*c) Mq. 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;*

*d) Mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n.765): tali aree – in casi speciali – potranno essere distribuite su diversi livelli.*

Occorre ulteriormente evidenziare che l'art. 4 del D. M. 1444/68, nello specifico, stabilisce che:

"*…. Le aree che vanno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno*

*computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva*".

Avuto riguardo di quanto sopra riportato il piano ha considerato per il periodo di validità, l'insediamento di 26.000 abitanti. Sulla base di questo dato, pertanto, la superficie per servizi è stata calcolata come segue: 26.000 ab. X 18 mq/ab. = 468.000 mq.

Detta superficie, secondo quanto emerge dagli elaborati tecnici è stata distribuita nelle quantità stabilite dall'art.3 del D.M. 1444/68, come sopra riportato.

Rispetto a questo dato, sempre secondo quanto emerge negli elaborati tecnici di piano, "*il fabbisogno totale viene recuperato in alcuni casi con la ri-apposizione del vincolo, ove il raggio d'influenza specifico la carenza rispetto ad uno standard in particolare determinava tale scelta, in altri attraverso la cessione* prevista nelle CErp (Edilizia residenziale pubblica) e nelle "aree di risorsa" CAr, quest'ultime, come precedentemente stimato, per una superficie complessiva di circa diciassette ettari suddivisi in due diverse tipologie CAr_1 e CAr_2 con percentuali di cessione variabili e indice territoriale rispettivamente di 0,20 e 0,10 (cfr. Tabella 9).

*Queste aree serviranno anche a garantire gli standard per gli abitanti da insediare che, come stimato, sono circa 2.200.*

*Gli abitanti complessivi insediati ed insediabili ammontano a:*

| | | |
|---|---|---|
| *a) Insediati ed insediabili nella struttura urbana consolidata (cfr. Tabella 5)* | | *23.789* |
| *b) Abitanti insediabili nelle CAr (cfr. tabella 6)* | | *1.316* |
| *c) Abitanti insediabili nelle CErp (cfr. Tabella 7)* | | *884* |
| | *Sommano* | *25.989* |
| | *Arrotondamento* | *26.000* |

Questi sono i dati di dimensionamento generali che emergono dalla relazione generale.

Relativamente ai servizi esistenti, così come riportato a pag. 92 della Relazione, il piano ha calcolato, sulla base della popolazione esistente ed insediabile pari a 26.000, gli standard di cui al D.M. 1444/68, "*al fine del raggiungimento almeno della dotazione minima inderogabile di 18 mq/ab (rapportati alla popolazione teorica insediabile di progetto) per spazi pubblici riservati ai servizi a livello residenziale, e le quantità di progetto tali da integrare i deficit emersi e garantire una dotazione di servizi opportuna per la città di Biancavilla, e quindi una migliore qualità della vita*.

Relativamente alle Aree a Verde, a pag. 93 al punto 4.3.4 della relazione generale si evidenzia quanto segue: "**Aree a Verde** – *Anche per le aree verdi, che allo stato attuale, impegnano una superficie complessiva di circa 65.115 mq. la città di Biancavilla non assolve complessivamente il fabbisogno di settore, determinando uno standard attuale pari a 2.50 mq/ab, a fronte di uno standard necessario di 9,00 mq/ab. Si è, pertanto, intervenuti prevedendo un "sistema verde urbano" considerato non solo come standard da soddisfare, bensì quale elemento caratterizzante la progettazione dell'ambiente. La quantità complessivadi servizi destinati a verde pubblico e attrezzato (anche di iniziativa privata) risulta, quindi, dalla somma delle quantità esistenti, tenendo conto di alcune superfici sportive già esistenti e destinate ad uso pubblico, oltreché dalle quantità di progetto, alcune delle quali localizzate in sede propria e altre, determinate nella quantità minima, la cui localizzazione è demandata alla fase della pianificazione attuativa relativa all'edilizia residenziale pubblica*

*e all'edilizia privata convenzionata, nonché della pianificazione di recupero".*

Complessivamente il dato quantitativo dello standard di legge, relativamente alle aree per il "***Verde pubblico e per lo Sport***", viene riportato nella relazione generale a pag. 94, laddove si riscontra quanto segue:

| **SERVIZI** | **SUPERFICIE** | **STANDARD** |
|---|---|---|
| Scuole | Mq. 117.335 | Mq/ab. 4,51 |
| Attrezzature d'interesse comune | Mq. 92.011 | Mq/ab 3,54 |
| **Verde pubblico e per lo sport** | **Mq. 284.998** | **Mq./ab 10,96** |
| parcheggi | Mq. 77.478 | Mq./ab 2,98 |

Nel paragrafo 4.3 della Relazione si precisa che […attraverso la previsione di servizi di Piano e considerando, a norma dell'art. 4 del D.I. 1444/68 il doppio della superficie, lo standard nella struttura urbana consolidata (A+B) è garantito, …… recuperando il fabbisogno totale nell'ambito delle cessioni previste nelle zone "C" e, in alcuni casi, con la ri-apposizione dei vincoli.

Come è possibile rilevare, per il dato d'interesse, le superfici destinate a "***Verde pubblico e per lo Sport"*** risultano pari a 284.998 mq. con un rapporto di 10,96 mq./ab, a fronte di quanto stabilito alla lett. c) dell'art.3 del D.M. 1444/68, laddove stabilisce: "*c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parcoe per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade".*

Il dato, pertanto, evidenzia un leggero incremento rispetto alle quantità previste dalle vigenti norme in materia.

Occorre precisare al riguardo che la giurisprudenza, ha precisato che l'Amministrazione "*gode di ampia discrezionalità nella individuazione delle aree destinate a standards, anche in eccedenza rispetto alle indicazioni della normativa statale e degli atti regionali, e che il superamento degli standards urbanistici minimi prefissati non costituisce di per sé vizio di legittimità dell'operato dell'Amministrazione, purché, ovviamente, non appaia "ictu oculi" del tutto arbitrario o ingiustificato*" (cfr., ex multis, TAR Toscana Firenze, sez. I, 06.07.2010, n. 2307; Cons. di Stato, sez. IV, 28.09.2000 n. 5185) (TAR Basilicata, sentenza 15.12.2011 n. 584).

Nel merito alle aree destinate a "***Verde attrezzato",*** viene precisato che dette destinazioni sono state considerate "*di tipo conformativo, in quanto realizzabili anche dai privati e, pertanto, escluse dalla ri-apposizione del vincolo espropriativo*".

Proseguendo, nell'individuazione dei criteri e delle scelte operate dal piano nella determinazione delle aree destinate a servizi e, nel caso specifico alla destinazione contestata dal ricorrente, si rende necessario richiamare quanto determinato sotto il profilo quantitativo dal piano, così come risulta a pag. 95 della relazione generale nella tabella 4, relativamente ai servizi relativi al Verde, che di seguito si riporta.

Estratto della tabella 4 della relazione generale a pag. 95

| Tipo di Servizio | Abitanti 26.000 Superf. Esistente e standard attuale | Abitanti 26.000 Fabbisogno D.I. 1444/68 (mq) | Abitanti 26.000 Scarto dallo standard (mq) | Abitanti 26.000 Quantità di progetto (mq) | Abitanti 26.000 Quantità totale (esistente + progetto |
|---|---|---|---|---|---|
| **Verde** | 65.115 mq (=2,50 mq/ab) | (9,0 mq/ab) = 234.000 mq. | 32.481 mq. | 219.883 mq. (= 8,46 mq/ab.) | 284.998 mq (= **10,96 mq/ab.)** |

Com'è possibile rilevare dai dati sopra-riportati la quantità dei sevizi a verde, rispetto a quella stimata esistente è stata incrementata fino a raggiungere il dato definitivo con le previsioni di progetto a 284.998 mq. così da avere un rapporto mq/ab di 10,96, come dato definitivo.

Nel caso specifico, tuttavia, occorre richiamare quanto evidenziato a pag. 15 del Decreto di Approvazione del piano n. 198/2020, circa il dimensionamento delle zone F del piano.

Secondo il Decreto d'approvazione, pertanto, le zone F risultavano sovradimensionate e, "*Per tali motivi le zone F"di progetto" possono condividersi limitatamente a quelle ricadenti all'interno delle perimetrazioni delle* ***zone A e B per come individuate dal P.R.G.*** *indipendentemente dalla ridenominazione di tali zone per effetto del presente parere oltre, comunque, a quelle ubicate su aree di proprietà comunale alla data di emanazione del decreto di approvazione finale.*

Con particolare riferimento a dette zone A e B, la relazione generale evidenzia quanto segue.

Relativamente alle zone "B", la relazione generale indica che le stesse sono state ricavate nell'ambito di aree edificate e parzialmente edificate del centro urbano (all. relazione 1 pag. 85). Nell'ambito di tale contesto, il P.R.G.ha ricavato le seguenti sottozone:

- **Sottozona B1 - la città consolidata**

Si tratta della rimanente parte, rispetto a quella appartenente alla sottozona A2, della zona "B" del previgente strumento urbanistico generale nonché delle aree edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21della Legge Reg. 71/78.

- **Sottozona B2 - Gli ambiti del recupero – ex legge regionale 37/85**

Si tratta delle aree edificate nelle zone C1 del previgente strumento urbanistico generale adiacenti al centro urbano.

- **Sottozona B4 - L'espansione estensiva del piano Previgente**

Si tratta delle aree edificate nelle zone C4 del previgente strumento urbanistico generale adiacenti al centro urbano.

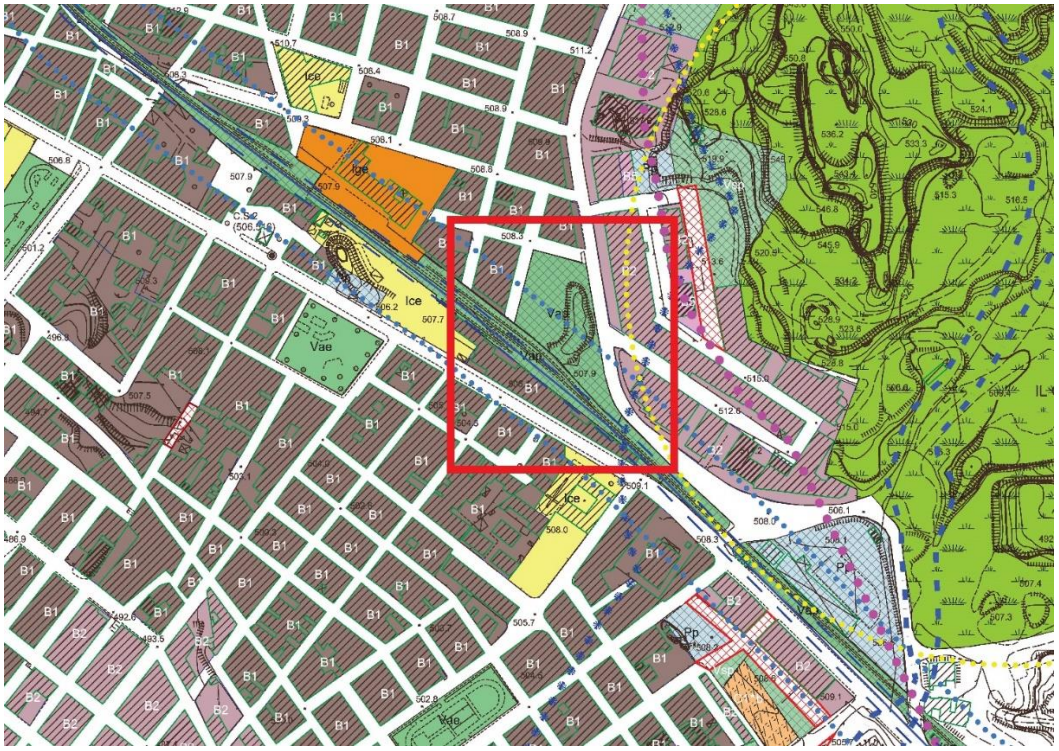
- **Sottozona B5 - L'edilizia spontanea isolata strutturata all'interno della maglia Urbana Consolidata**

Si tratta dell'edilizia spontanea isolata recentemente strutturata all'interno della magia urbana consolidata.

- **Sottozona Berp - Edilizia Residenziale Pubblica, agevolata, convenzionata, sovvenzionata esistente.**

Si tratta delle aree edificate in attuazione del P.R.G. previgente per interventi di edilizia agevolata,

convenzionata e sovvenzionata.



**Stralcio del Progetto di Piano Area 2 – Sud Est - Tav. 6b – con l'individuazione della zona interessata dalla presente variante**

Relativamente alle zone "B" il D.D.G. 198/2020 evidenzia:

"***Zone B.*** *Se nulla questio a proposito della zona B1 (corrispondente alla zona B del precedente piano), relativamente invece alle zone B2 - B3 – B4 e B ERP (che, nel precedente P.R.G, corrispondevano, rispettivamente,alle zone di recupero L.R. n. 37/1985, C1, C4 ed ERP), preliminarmente si osserva la mancanza, di dati a dimostrazione del possesso, da parte di tali ambiti, realizzati nel contesto dall'espansione edilizia più recente, dei requisiti richiesti dall'art. 2 del D. I. n. 1444/1968 in termini di rapporto di copertura e densità territoriale per essere definiti "zone B". Nello specifico si ritiene che:*

- ***Zone B2 (ex zone di recupero l. r. 37/1985)****: non risultando dimostrata la realizzazione delle urbanizzazioni e attrezzature previste (ancorché in deroga) dai Piani di Recupero degli insediamenti abusivi approvati tra il 1991 e il 1993 e oggi del tutto privi di attualità (del resto neppure perimetrati nelle tavole), non vi è evidenza dell'avvenuto recupero urbanistico di tali contesti. Del resto, come verificato in sede di sopralluogo, tali zone appaiono del tutto prive di attrezzature.* ***Conseguentemente, non appare pertinente l'ipotesi di ulteriore nuova edificazione****. In mancanza di congrue controdeduzioni, dette zone assumeranno la destinazione di zona "B2 satura" che esclude qualsiasi aumento di volumetria. Pertanto, ferma restando la verifica dell'avvenuta regolarizzazione delle costruzioni interessate, gli interventi ammissibili dalle N.T.A. non potranno prevedere nuova edificazione né aumento di volumetria e dovranno pertanto limitarsi a quelli di natura conservativa dell'esistente, includendo la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria. Resta ovviamente nella facoltà del comune la redazione di appositi piani di riqualificazione di tali contesti la cui perimetrazione dovrà opportunamente includere anche eventuali zone B5 limitrofe;*

- ***Zone B3 e B4*** *(corrispondenti alle ex zone C1 e C4): premesso che le pre-vigenti N.T.A. delle zone C (artt. 61 e segg.) prevedevano un "indice di fabbricabilità territoriale non superiore a 1,5 mc/mq." – dunque inferiore al minimo previsto per le zone "B" dall'art. 2 del D. I. 1444/68 – si osserva che il disegno della perimetrazione di tali ambiti è stato strettamente limitato ai soli lotti edificati delle lottizzazioni. L'individuazione di tali zone, pertanto, non appare conforme al disposto dell'art. 2 del* D.I. n. 1444/1968 con riferimento ai concetti di "zona territoriale omogenea" e di "densità territoriale". Pertanto, in mancanza di una verifica analitica (e urbanisticamente corretta) della sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 dette zone devono essere riclassificate "C".

- ***Zone B5 di "edilizia isolata, ecc.":*** ***trattandosi, nella sostanza, di insediamenti realizzati abusivamente totalmente privi di attrezzature, non appare pertinente l'ipotesi di consentire ulteriorenuova edificazione.*** *Pertanto, ferma restando la verifica dell'avvenuta regolarizzazione delle costruzioni interessate,* ***gli interventi ammissibili dalle N.T.A. non potranno prevedere nuova edificazione né aumento di volumetria e dovranno pertanto limitarsi a quelli di natura conservativa dell'esistente, inclusa la ristrutturazione edilizia, nonché la demolizione e ricostruzione con la stessavolumetria****;*

- ***Zone B ERP;*** *mancando in atti la verifica analitica (e urbanisticamente corretta) detta sussistenza dei requisiti e di rapporto di copertura indicati dall'art. 2 del D.I. n. 1444/1968 dette zone devono essere riclassificate "C ERP". Inoltre, l'attuazione dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti norme inmateria di edilizia residenziale pubblica.*

*Le considerazioni generali sopra riportate a proposito del dimensionamento conducono a ritenere complessivamente giustificato l'ulteriore impegno di suolo per finalità residenziali, nella sottozona B1 così come ipotizzato in particolare nelle "Aree risorsa" (Carl e CAr2), spesso ricadenti in ambiti di margine urbano su terreni scarsamente edificati se non completamente liberi. In particolare nella zona di interesse (tavola 6B) si osserva (v. anche immagini tridimensionali reperibili su internet con l'applicazione googlemaps-steetview) che tali comparti appaiono circondati su ogni lato (o quasi) da un edificato intensivo. Per tale ragione, ritenendo apprezzabile la finalità di sostegno e incoraggiamento al recupero urbanistico di tali contesti ipotizzata dall'Ufficio di Piano, nonché per evitare ipotesi di penalizzazione dell'attività economica generale, si ritiene di condividere i comparti ubicati nella zona S-E del centro abitato (tavola 6B) denominati B1.*

Questo è quello che emerge dall'esame del P.R.G. vigente e dagli adeguamenti richiesti dal provvedimento di approvazione n. 198/2020.

Nell'ambito della pianificazione, tuttavia incide anche l'apparato vincolistico laddove ricade l'area di cui allasentenza TAR n. 640, del 03/03/2022.

A seguito del D.D.G. 198/2020 lo zoning di piano è stato rivisto e adeguato alle prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione.

Com'è possibile rilevare dalle sopra-riportate planimetrie l'ambito di appartenenza dell'area oggetto della ritipizzazione è quella limitrofa alle zone classificate B1, ossia, quelle relative alle aree edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n. 71.

Le norme tecniche d'attuazione della zona limitrofa all'area in esame, pertanto è quella classificata B1

"*Edilizia Spontanea isolata strutturata all'interno della maglia consolidata*", disciplinata dall'art. 20 come segue:

ART. 20 - **Sottozona B1 – La città consolidata** – *Si tratta delle aree edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21 della Legge Regionale del 27 dicembre 1978 n. 71*

***20.6 - Prescrizioni particolari***

*Così come definite all'art. 19.6*

***20.7 - Priorità nella esecuzione dei lavori***

*A garanzia della puntuale realizzazione della sistemazione esterna e degli elementi di facciata devono essere rispettate le norme previste nel precedente art. 19.6 che si intendono quì di seguito interamente riportate".*

Il testo dell'art. 19.6 cui rinvia la norma è il seguente:

***19.6 - Prescrizioni particolari*** *- Sono ammessi arretramenti rispetto al filo stradale. Per le costruzioni a filo stradale vanno rispettate le indicazioni della viabilità di Piano.*

*Per la realizzazione delle opere di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione non sono consentite variazioni di volumi o elementi aggiuntivi ad eccezione di corpi tecnici eventualmente necessari per la installazione di impianti tecnologici.*

*L'ampliamento planimetrico e quindi volumetrico è consentito nel rispetto dell'indice fondiario e dell'altezza massima consentita di cui al precedente art. 19.5.*

*Fatti salvi i casi previsti ~~dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977 n. 10 per la concessione gratuita e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata nonché quelli di cui~~ dagli artt. 8 e 9 della L.R. 16/16 e ss.mm.ii. ~~all'art. 42 della L.R. 71/78 così come modificato dall'art. 14 L.R. 70/81 e art. 11 L.R. 55/82~~, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.*

*Le aree non coperte da edificazione si intendono inedificabili e dovranno essere destinate a verde privato o condominiale attrezzato per il gioco e lo sport e/o parcheggio.*

*Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.*

*Nel caso in cui le costruzioni non siano in aderenza le distanze minime assolute tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti sono quelle dettate dall'art. 9 del D.I. 2/4/1968, n. 1444.*

*Non è consentito, in tutti gli interventi edilizi mantenere o realizzare sopra la copertura o lateralmente o, in ogni caso, all'esterno della costruzione riserve idriche, cabine esterne e le tubazioni degli scarichi fognanti, idrici, telefonici, elettrici dovranno essere opportunamente canalizzate e normalizzate sottotraccia.*

*coperture: devono essere a tetto con pendenza massima del 35% e sovrastante manto di tegole curve comuni. Possono essere realizzate coperture a terrazza in rapporto alla struttura formale dell'edificio.*

*Sono consentite costruzioni in aderenza sia a costruzioni preesistenti non finestrate sia al confine.*

20.5 - *Indici di zona*

*20.5.1 - Indice di fabbricabilità fondiaria*

*1,60 mq./mq.*

*20.5.2 - Altezza massima*

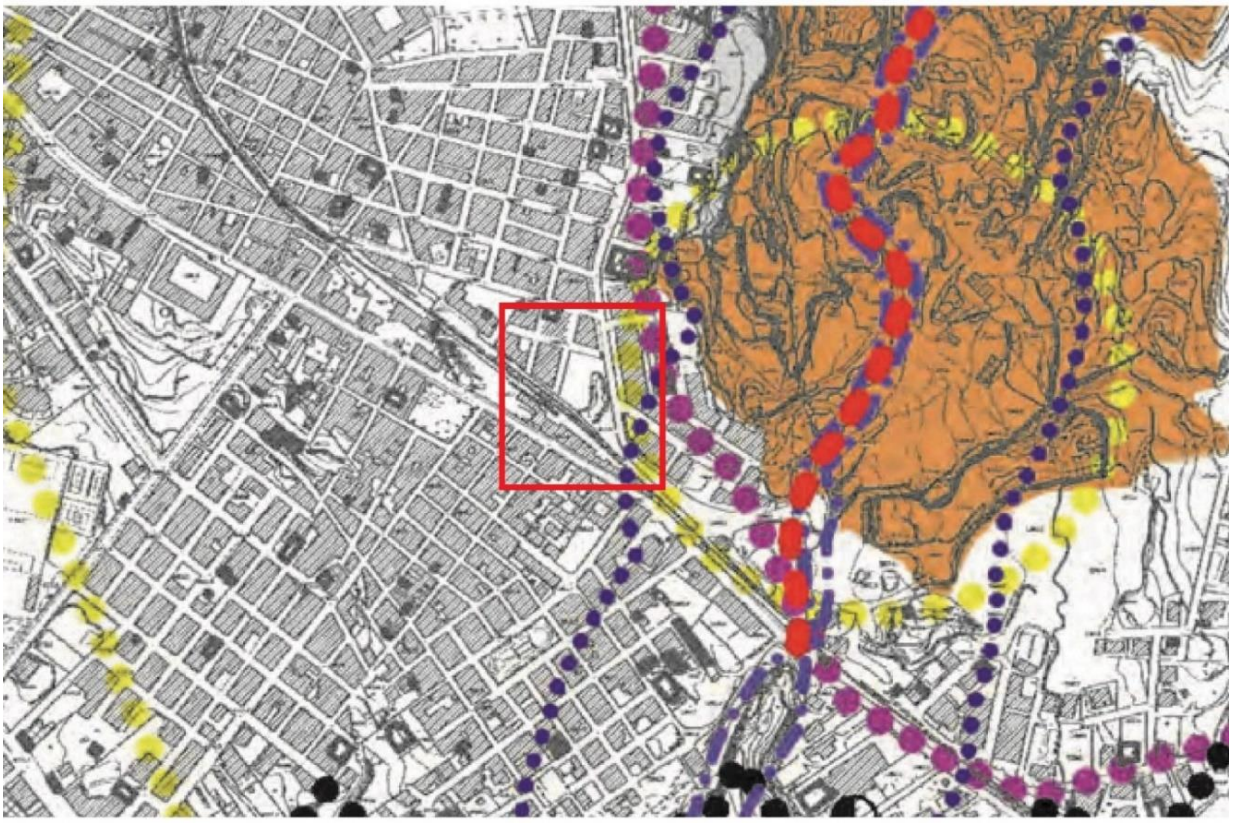
*L'altezza non può essere superiore a metri 11.00, per tre elevazioni fuori terra.*

Così come stabilito con il D.D.G. 198/2020, sono comunque tutte quelle aree di più recente costituzione che

possiedono tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alla viabilità, rete fognante, idrica, ect..

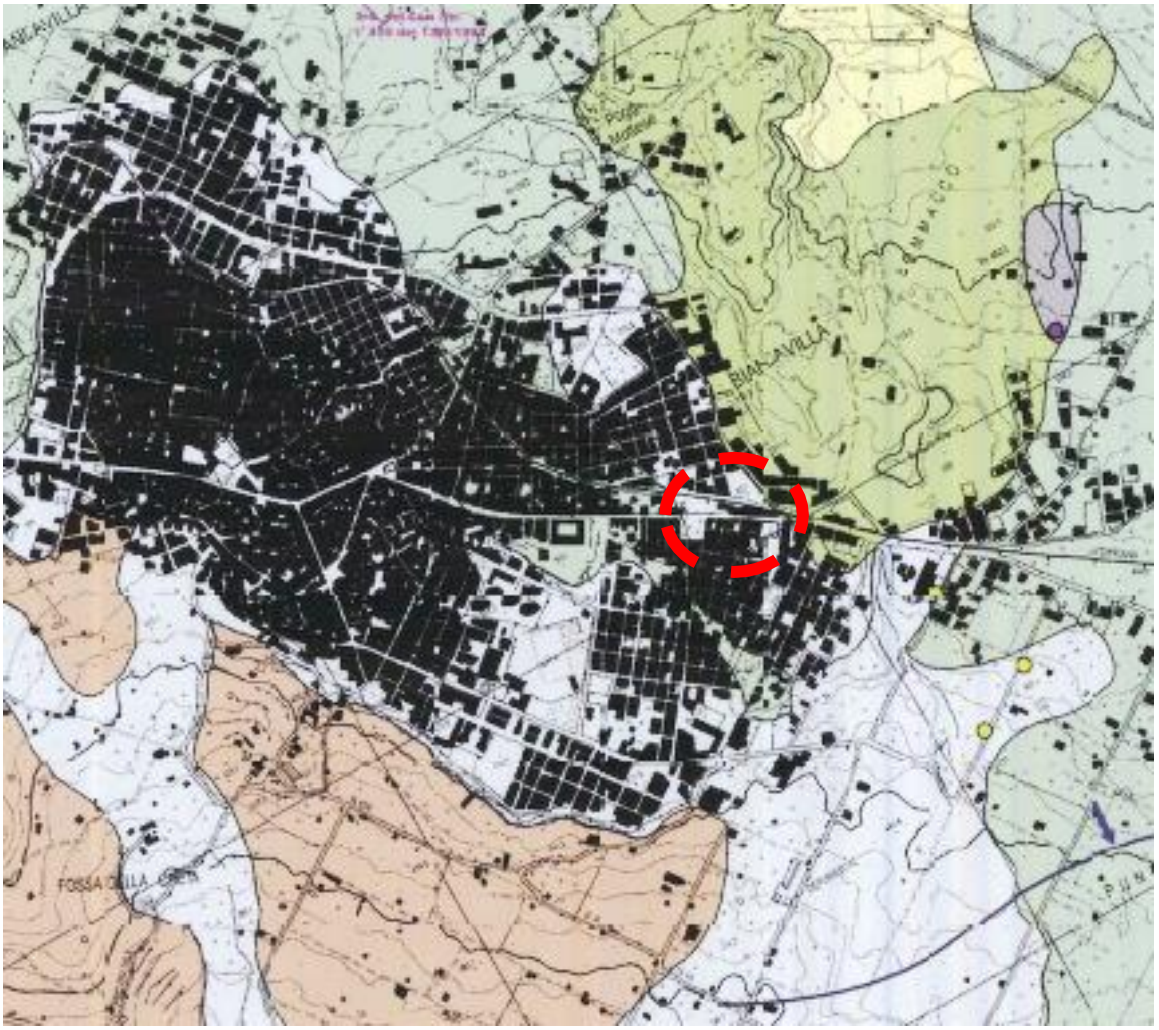
**APPARATO VINCOLISTICO**

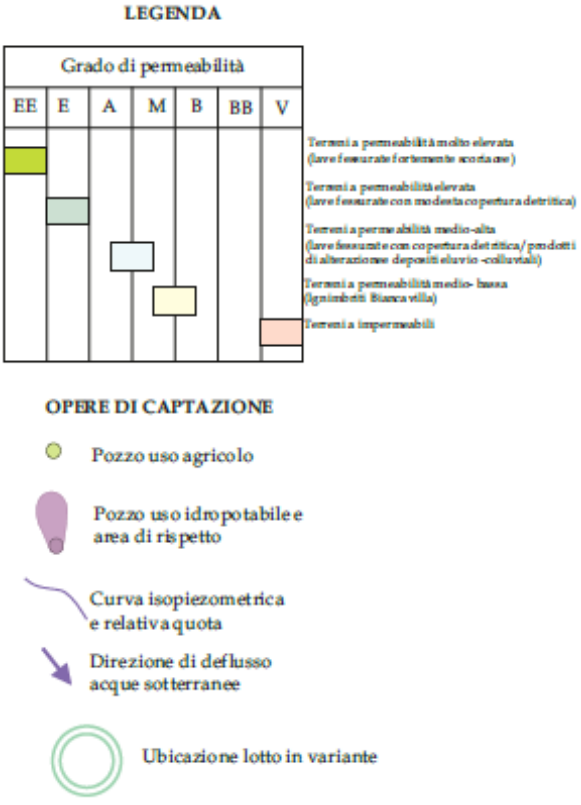
Così come si rileva dagli elaborati di piano la zona ricadente, a Sud - Est dell'abitato di Biancavilla, interessata dalla variante, non è stata sottoposta a vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e s.m.i.



**Stralcio del "Il Regime Vincolistico del P.R.G. – Area Sud – Tav. 4B**

In ultimo, sempre sotto il profilo vincolistico, si rileva dal certificato di destinazione urbanistica che la zona laddove ricade il terreno in esame è sottoposta all'ulteriore vincolo di cui alla legge 04/02/1963 e D.M. 15/02/1977, relativi alle risorse idriche.






**Stralcio Carta Idrogeologica – studio geologico**

**PRINCIPI E CRITERI DELLA VARIANTE URBANISTICA**

In linea generale si possono enucleare dagli atti e negli strumenti di pianificazione sopra-citati, i seguenti elementi, criteri e principi:

- **Piano urbanistico generale**, approvato con D.D.G. 198/2020:

"***contenere il più possibile, l'espansione urbana, volgendo, invece il processo di revisione verso il recupero dell'esistente secondo principi di sostenibilità e di compatibilità ambientale, privilegiandoil binomio natura-cultura***";

"***integrazione delle zone dei piani di recupero con le altre zone del P.R.G., valutando di assimilare a zone B, ove compatibili ai sensi del D.M. 1444/68 e ridefinire le norme d'attuazione***";

- **Dimensionamento "Attrezzature pubbliche e di uso pubblico" -** "***Verde pubblico e per lo Sport"*:** il rapporto stabilito dall'art. 3 del D.M. 1444/68, stabilisce:

"c) *mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade*". Il rapporto scaturente dal piano urbanistico, invece, risulta pari a 10,96 mq./ab., superiore a quello stabilito nei minimi inderogabili dal D. I. 1444/68.

- **Prescrizioni del D.D.G. 198/2020 per le zone B1**

***"Zone B. Se nulla quaestio a proposito della zona B1 (corrispondente alla zona B del precedente piano), relativamente invece alle zone B2 -B3 – B4 e B ERP (che, nel precedente P.R.G, corrispondevano, rispettivamente, alle zone di recupero L.R. n. 37/1985, C1, C4 ed ERP), preliminarmente si osserva la mancanza, di dati a dimostrazione del possesso, da parte di tali ambiti, realizzati nel contesto dall'espansione edilizia più recente, dei requisiti richiesti dall'art. 2 del D. I. n. 1444/1968 in termini di rapporto di copertura e densità territoriale per essere definiti "zone B".***

Apparato vincolistico:

Il terreno identificato al foglio 35/B, particelle n. 2400 (ex 296/c) e 2403 (ex 1070/b) non è interessato dal piano paesaggistico approvato con D.A. n.31/GAB del 3 ottobre 2018 e successivi atti modificativi, come sopra riportato.

L'ambito, ossia il livello di tutela stabilisce il "*contenimento di eventuali nuove costruzioni che dovranno essere a bassa densità, di dimensioni tali da non incidere e alterare il contesto generale del paesaggio agricolo e i caratteri specifici del sito e tali da mantenere i caratteri dell'insediamentosparso agricolo e della tipologia edilizia tradizionale*".

Sulla base di questo corollario, la scelta conseguente di ritipizzazione dell'area è quella di non assegnare per tutto l'intero lotto ulteriore edificazione, ma evitando comunque la riproposizione e/o reiterazione del vincolo ad attrezzatura pubblica F, dovendosi considerare la sufficienza, sotto il profilo normativo, dello standard esistente, per la zona F.

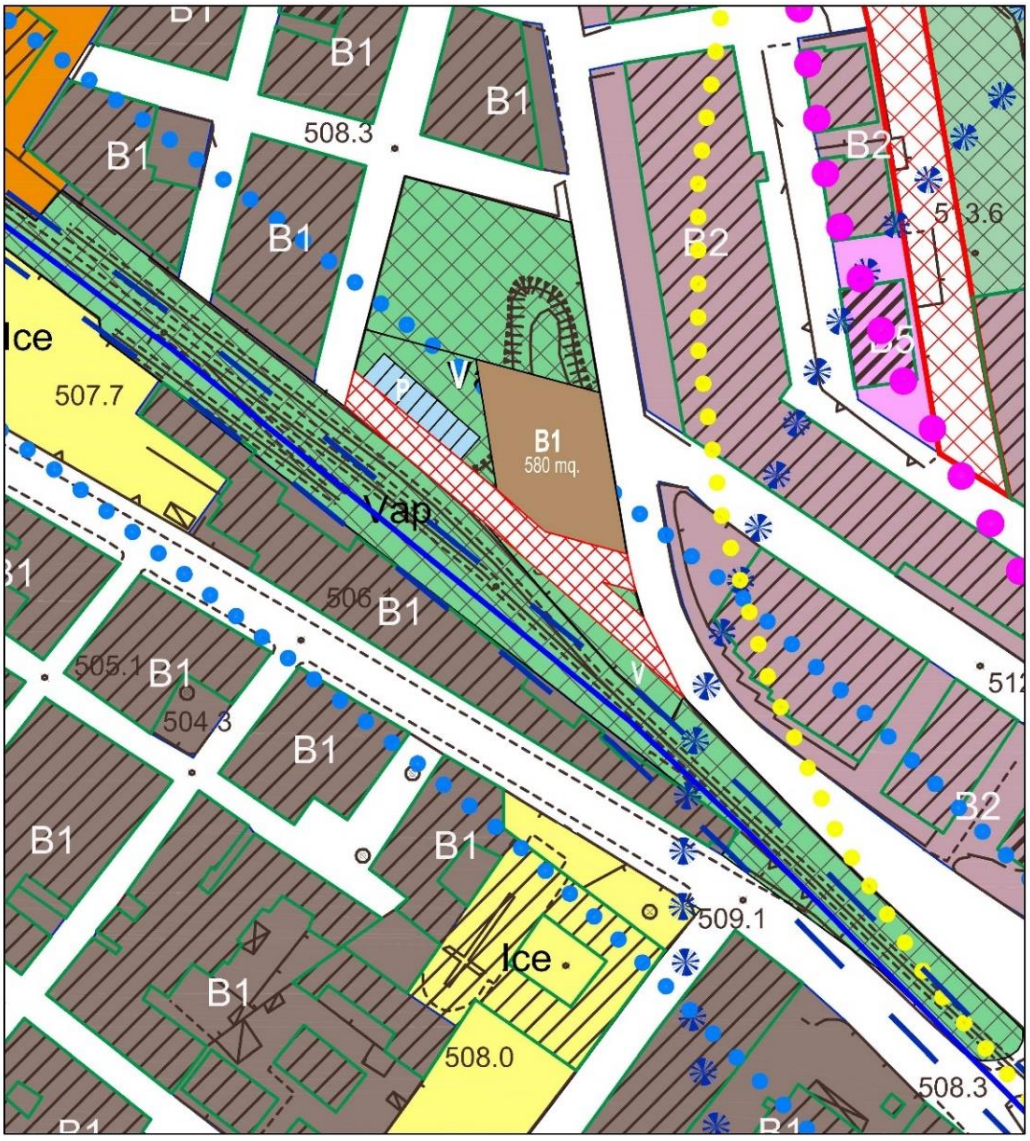
A seguito:

a) della proposta redatta dal "Commissario ad Acta" inviata al comune con mail del 31/05/2023;
b) la presa d'atto della ditta in data 09/06/2023 con verbale n. 3 in pari data;
c) la stessa ditta non ha proposto alcuna variante a quanto deciso dal Commissario ad "Acta";
d) Relazione ripianificazione del "Commissario ad Acta" della sua proposta con la nota dello stesso in

data 21/08/2024, prot. AREG/1014200/2024

l'assegnazione dell'area in esame avrà la seguente destinazione di zona:

- ✓ Zona B – sottozona B1 – La città consolidata per 580,00 mq., con le disposizioni attuative contenute nell'art. 20, delle norme tecniche d'attuazione.
- ✓ Zona VA – Verde Attrezzato di progetto per mq. 349,00 (adeguamento ex D.D.G. n. 198/DRU del 24.11.2020 con le disposizioni attuative contenute nell'art. 42, delle norme tecniche d'attuazione.
- ✓ Zona P - Parcheggi per mq. 125,00 con le disposizioni attuative contenute nell'art. 47, delle norme tecniche d'attuazione.
- ✓ Strade di progetto per mq. 504,00, strada via Macerata mq. 60,00 con le disposizioni attuative contenute nell'art. 53, delle norme tecniche d'attuazione.




***Stralcio PRG adeguamento ex DDG n. 198 del 24.11.2020***
***D.A. n. 153/Gab del 11.04.2019 e DDG n. 46 del 18.03.2021***
***Tavola 6B Area 2 - Sud Est - VARIANTE scala 1:1000***

In ogni caso, laddove esigenze di particolare rilievo dovessero insorgere, anche in ragione dei connessi raggi d'influenza per questo tipo d'attrezzature di quartiere e/o altro, mutuando quando richiamato dall'Assessorato

nel D.D.G. 198/2020, si potrà ricorrere alle procedure semplificate di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001.

**LA FORMAZIONE DEL PIANO – Aspetti Procedurali**

Lo strumento urbanistico del comune di Biancavilla, ovvero la variante generale del precedente P.R.G., ha preso l'avvio formalmente con l'approvazione dello schema di massima dello stesso effettuato con delibera di C.C. N. 60, del 20/09/2005.

Sotto il profilo procedurale, l'attuale piano urbanistico ha acquisito i seguenti pareri propedeutici all'adozione/approvazione:

- Parere dell'Ufficio del **Genio Civile** reso ai sensi dell'art. 13, della legge 64/74 così come sostituito dall'art. 89, del d.P.R. 380/2001 e successivamente recepito dall'art 15 della legge reg. 16/2016 e ss.mm. ii., con nota prot. 15408, del 29/04/2008;
- Parere del **Parco dell'Etna** del 17/05/2010 ai sensi dell'art. 18, della legge reg. 98/1981 e ss. mm. ii.
- Delibera di adozione del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1, del10/02/2017;
- D.A. n. 153/GAB del 11/04/2019 relativo alla **Valutazione Ambientale Strategica**, ai sensi dell'art.15, c. 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.

L'Ufficio del **Genio Civile di Catania**, con nota posizione 88932 - 15408 del 29/04/2008, ha espresso il seguente parere:

OMISSIS

***"Visto** lo studio geologico e morfologico;*

***Considerato** che:*

- *Il territorio comunale è caratterizzato prevalentemente da litotipi di origine vulcanica, ascrivibili a vari cicli eruttivi, e subordinatamente a depositi sedimentari, osservabili nella porzione sud- occidentale;*
- *L'assetto morfologico del territorio comunale passa da montuoso a blandamente collinare in funzione della natura dei litotipi affioranti;*
- *In relazione alle caratteristiche dei terreni e all'acclività dei pendii, l'edificazione delle aree urbanizzabili può essere attuata sulla base di accurate indagini geognostiche e verifiche di stabilità dei versanti;*
- *Vengono richiamate ed adottate le prescrizioni e le norme di salvaguardia previste per le aree definite a rischio idrogeologico ed idraulico ai sensi dei decreti ARTA del 04/07/2000 e 27/07/2001;*
- *Inoltre vengono richiamate ed adottate le norme di attuazione previste dal piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del Fiume Simeto, approvato con decreto Presidenziale del 20/09/2006, concernenti la disciplina delle aree definite a pericolosità geomorfologica ed idraulica a rischio di frana elevato e molto elevato e per i siti d'attenzione;*
- *Nello studio geologico vengono individuate due vaste aree soggette a possibile rischio di inquinamento della falda, per le quali sono state previste di adottare misure per la tutela e la salvaguardia delle risorse idriche;*
- *Vengono individuate le aree di vincolo per le fonti idriche per uso idropotabili;*

- *Per quanto riguarda la presenza di alcune linee di faglia ubicate nella porzione nord-orientale dell'area comunale sono state delimitate delle fasce ampie 80 m con vincolo di inedificabilità assoluta. L'utilizzo di tali aree potrà essere attuato dopo un accurato studio supportato da indagini geostrutturali per l'esatta individuazione delle strutture riconosciute e per la mitigazione del rischio di fagliazione superficiale;*

***Vista** la legge 2/2/1974, n. 74;*

*questo Ufficio **esprime parere favorevole** di fattibilità delle previsioni di progetto in relazione alle seguenti condizioni geomorfologiche del territorio.*

*Il presente parere non esclude l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui agli articoli 17 e 18 della legge 64/74, del D.M. 16/1/1996 /norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche) e del D.M. 11/3/1988 (norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali ele prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) e al rispetto dell'art. 93 e dell'art. 96 lettera f del T.U. n. 523/1904 per le aree in prossimità degli alvei torrentizi e fluviali".*

**Parco dell'Etna**

Parere n. 265/10 del 17 maggio 2010 ai sensi dell'art. 17, della legge reg. 14/88

OMISSIS

*Parere in merito al Piano Regolatore Generale in oggetto e sulla richiesta di Valutazione Incidenza, sulle aree che ricadono in zona "D" del Parco dell'Etna, con le seguenti prescrizioni in ordine all'applicabilità delle relative previsioni:*

1. *Si raccomanda la modifica della proposta di norme di attuazione, inserendovi adeguata disciplina a tutela del paesaggio "a chiuse" che caratterizza questa zona "D" del Parco dell'Etna";*
2. *È stata poco approfondita l'indagine su alcuni aspetti legati al rischio geologico e al rischio vulcanico (quali l'evidenziazione di linee di preferenziale scorrimento di colate laviche).*
3. *In ordine allo studio agricolo forestale, dalla comparazione tra le cartografie ufficiali della vegetazione boschiva del territorio comunale e le tavole allegate allo studio agricolo forestale si è riscontrato che non sono state riportate alcune aree boscate e le relative fasce di rispetto così come individuate dalle leggi Regionali come contrada "Boschetto", l'area tra la contrada "Celso", la contrada "Pomice", la contrada "Ficarazzi", la contrada "Maiorca", l'area tra la contrada"Cencio" e la contrada "Sparatrappo".*

*L'elaborato grafico allegato allo studio agricolo forestale va integrato con le aree boscate sopra descritte rideterminando di conseguenza l'ampiezza delle fasce di rispetto.*

4. *Le aree destinate ad uso residenziale stagionale in modo indistinto ed acritico l'intero territorio riconosciuto come zona "D" entro il Parco, indipendentemente dalla effettiva condizione attuale e vocazione dei suoli (sciare, aree ex agricole o in atto impiegate ad usi agricoli, etc. aree già permeate da attività edilizia ed aree non ancora coinvolte in tale attività, etc.), relativamente alla previsione delle Norme di Attuazione e del Regolamento del P.R.G. si propongono le seguenti prescrizioni:*
5. *Nella "Sottozona Cs (Edilizia Stagionale all'interno della zona D del Parco) si dovrà applicare quanto previsto dall'art. 26,3 delle norme di Attuazione: "Nessuna attività è consentita se non dopol'approvazione di appositi piani esecutivi". Preventivamente alla redazione di tali piani, ai fini di una destinazione*

*urbanistica compatibile con il paesaggio, dovrà essere effettuato uno studio più approfondito del territorio che partendo dallo stato di fatto rappresenti su cartografia a scala adeguata una ulteriore codificazione della "sottozona Cs" in aree vocate all'uso agricolo, forestaleo anche forestale dei fondi, per distinguerle dalle aree attualmente interessate da residenza stagionale.*

*6. Nelle aree già interessate da edilizia residenziale si potranno prevedere interventi e/o piani di risanamento e/o di riqualificazione mentre per le eventuali aree di nuova destinazione (insediamenti residenziali comprensivi di attività commerciali, di vendita e attività artigianale) dovranno essere adottati, per i nuovi manufatti, indici di fabbricabilità inferiori a quelli attualmente previsti nelle norme e criteri stilistici riconducibili alle caratteristiche tipologiche tipiche del contesto paesaggistico presente nel Parco dell'Etna.*

*7. Nelle "Sottozone E2 (Aree perequate per l'edilizia stagionale consolidata in zona agricola) Si ritieneche l'attribuzione della classificazione "E" appare del tutto impropria; infatti la destinazione di zona (tipo residenziale stagionale) non prevede l'attività agricola e risulta normato con un indice di fabbricabilità fondiaria di 0,0583, prossimo a 0.06, doppio dell'ordinario 0,03 tipico in zona agricola.*

*8. Nel merito si ritiene che sia la definizione di tale zona "aree antropizzate interne alla zona "D" del Parco, sia la destinazione prevista "residenziale stagionale" possa essere prevista solo per quelle porzioni effettivamente e attualmente fortemente antropizzate e non in maniera diffusa sull'intera zona "D" del Parco. Tale condizione trova riscontro dall'esame delle tavole a supporto dello StudioAgricolo Forestale che evidenziano la presenza di ampi territori occupati da attività agricole e in misura preponderante vigneti. Per tali comparti agricoli sarebbe opportuno prevedere, attraverso apposita previsione di zona, il proseguo dell'uso agricolo da affiancare eventualmente con una destinazione "turistico stagionale".*

*9. Nelle restanti aree poco antropizzate destinate ad uso agricolo nel precedente P.R.G. si ritiene che debbano proseguire con la stessa destinazione sia ai fini della salvaguardia dei valori ambientali architettonici e culturali, peculiari dei passaggi tipici della area etnea, sia per un loro più compatibile sviluppo futuro.*

*10. Per tali zone potrà ammettersi la realizzazione di fabbricati con funzione di servizio e/o abitative strettamente connesse alle esigenze dello stesso fondo su cui insistono, in correlazione alle risultanze dei piani aziendali. Per volumi edilizi destinati a scopi abitativi per i coltivatori del fondo l'indice di fabbricabilità non deve essere superiore a 0,03 mc/mq. possono per tali volumi essere consentite destinazioni ad agriturismo e turismo rurale.*

*Il presente parere viene rilasciato anche ai sensi della determinazione di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97 e ss. mm. ii. come previsto dal D. A. dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30/03/2007 e della L. R. 13/07;*

OMISSIS

**Valutazione Ambientale Strategica**

Il come ha espletato le procedure di Valutazione Ambientale Strategica acquisendo il D. A. n. 153/GABdel 11/04/2019.

Detto Decreto stabilisce quanto segue:

OMISSIS

*DECRETA*

*Art. 1*

*Acquisto il parere n. 37/bis del 20/03/2019, reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale (ex L.R. n. 9 del 07/05/2018, art. 94), ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 1 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica e dell'art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss. mm. ii. (secondo le modalità di cui all'art. 2 del D. A. 30/03/2007 e ss. mm. ii.) per la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, si esprime parere motivato favorevole alla proposta di "Piano Regolatore Generale" del Comune di Biancavilla (CT) a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:*

*1) Gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale con l'osservanza delle indicazioni poste dai soggetti competenti in materia ambientale (SCMA), nonché con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco dell'Etna;*

*2) Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del P.R.G.;*

*3) che venga data piena attuazione al piano di monitoraggio e vengano misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;*

*4) gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza Ambientale;*

*5) il P.R.G. dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni di tutti i piani sovraordinati e di settore con particolare riferimento al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania già adottato e pubblicato;*

*6) il P.R.G. dovrà essere adeguato entro 120 giorni dalla sua approvazione alla pianificazione sovraordinata e dovrà recepire anche nel suo apparato normativo (NTA e RE) le prescrizioni derivanti dalla pianificazione di settore con particolare riguardo all'amianto;*

*7) l'apparato normativo del P.R.G. dovrà tenere conto della necessità di attuare interventi di bonifica ambientale derivanti dalla presenza del SIN "Biancavilla";*

*8) eventuali varianti al P.R.G. ed altri strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D .Lgs. 152/2006e ss. mm. ii. limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati consideratinel parere n. 37/bis del 20/03/2019;*

*9) il comune dovrà verificare la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive ed a seguito di detta verifica, trasmetterà annualmente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, specifica reportistica allastruttura regionale competente;*

*10) tutto quanto non espressamente valutato nello studio di Incidenza ambientale può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi, esclusivamente nel rispetto della*

*procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii.*

*Art. 2*

*Costituisce parte integrante del presente Decreto il Parere n. 37/bis del 20/03/2019, rilasciato dalla Commissione Tecnica Specialistica per le Autorizzazioni Ambientali (ex L.R. n. 9 del 07/05/2018, art. 91) Art.3*

*Il Comune di Biancavilla (CT), n. q. di Autorità Procedente/Proponente, è vincolato al rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di cui al precedente articolo, superiormente riportate nel presente Decreto, ed alle misure di mitigazione-compensazione previste nel Rapporto Ambientale, nello Studio di Incidenza Ambientale di competenza regionale.*

*Art. 4*

*Ai sensi dell'art. 15, comma 2 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii. il Comune di Biancavilla (CT), in collaborazione con il Servizio 1 Dipartimento Ambiente, provvede, prima della presentazione del Piano per l'approvazione e tenendo conto delle risultanze del parere motivato, alle opportune revisioni del piano.*

*Art. 5*

*Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. ed al D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii. e solo per le previsioni di Piano indicate negli elaborati trasmessi a questo Assessorato.*

*Art. 6*

*Ai sensi dell'art. n. 17, comma 1, del D. Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 il presente Decreto sarà pubblicato sul portale ambientale SI-VVI della Regione Siciliana e, in ossequio all'art. 88 comma 4 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, per esteso sul portale della Regione Siciliana e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.*

*Art. 7*

*Ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b) il Comune di Biancavilla (CT) dovrà produrre una Dichiarazione di Sintesi, da inviare al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente, in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale, dello Studio di Incidenza Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Piano adottato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate. La predetta Dichiarazione dovrà essere pubblicata sui siti web istituzionali del Comune di Biancavilla (CT) e sul sito SIVVI del Dipartimento Regionale Ambiente.*

*Art. 8*

*Ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c) il Comune di Biancavilla (CT) dovrà comunicare al Servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente le misure adottate in merito al monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive adottate ai sensi del comma 1 dell'art. 18 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. è data adeguata informazione attraverso i siti web istituzionali del Comune di Biancavilla (CT) e del Dipartimento Regionale Ambiente (http//si-vvi.artasicilia.eu/si-vvi) e delle Agenzie interessate.*

*Art. 9*

*Il Comune di Biancavilla (CT) n. q. di Autorità/Proponente, è onerato di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, licenza, parere, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale (VIA, AS o vinca) sui progetti inerenti il piano in argomento, ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, talora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione.*

*Art. 10*

*L'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania, cui sono affidate le azioni di sorveglianza ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 357/97 e ss. mm. ii. sarà notificata copia del presente Decreto.*

*Art. 11*

*Il Comune di Biancavilla (CT) n. q. di Autorità Procedente/Proponente, provvederà alla pubblicazione del presente Decreto sul sito web istituzionale.*

*Art. 12*

*Al presente provvedimento è esperibile, entro 60 giorni della sua pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ed entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana.*

OMISSIS

Dopo l'acquisizione dei pareri propedeutici e le verifiche di legge il piano è stato adottato con delibera del Commissario ad Acta con i poteri del Consiglio Comunale n. 1, del 10/02/2017.

Il piano è stato pubblicato nelle forme di legge e successivamente trasmesso per l'approvazione all'Assessorato Regionale per il Territorio ed Ambiente.

Il piano è stato definitivamente approvato con D.D.G. n. 198, del 24/11/2020.

Rispetto a questo quadro, si ritiene che la ritipizzazione urbanistica del fondo non incida sugli aspetti generali del piano sia sotto il profilo geomorfologico, ovvero rispetto ai termini stabiliti dall'Ufficio del Genio Civile sia rispetto agli aspetti di natura ambientale, secondo gli studi a supporto del P.R.G., essendo l'area, sotto il profilo urbanistico, ritipizzata come "*Sottozona B1 – La città consolidata*".

I dati relativi allo studio geologico, infatti, attengono all'influenza che le trasformazioni antropiche comportano all'assetto del territorio, così pure quelli relativi agli aspetti ambientali.

L'identificazione delle situazioni di pericolosità geologica, infatti, deve essere valutata in relazione ai potenziali effetti sugli usi previsti. Nel caso di specie per l'area non si prevedono trasformazioni tali da incidere sugli aspetti generali di natura geomorfologici. A tal fine si ritiene che, nel caso di specie si possa procedere ad una riconferma del parere reso dall'Ufficio del Genio Civile ai sensi dell'ex art. 13, della legge 64/74, come recepito dall'art. 89, del d.P.R. 380/2001 e art 15, della L. R. 16/2016.

Per ciò che concerne il procedimento relativo alla Valutazione Ambientale Strategica, occorre evidenziare che il P.R.G. del comune di Biancavilla è dotato di VAS, approvata con il D. A. n. 153/GAB del 11/04/2019, come sopra-riportato.

Nel merito di dette procedure risulta opportuno evidenziare che, la Regione Siciliana ed in particolare l'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con circolare n. 1/2019, avente ad oggetto "*Applicazione dell'art. 6, comma 12, Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ii. Linee Guida*" ha evidenziato

quanto segue: "*in base al principio di non duplicazione della VAS, il dettato dell'art. 6 comma 12 del D. Lgs. 152/2006 si applica altresì qualora gli interventi autorizzati in variante automatica siano già stati valutati in altri piani sovraordinati o di settore, o accordi di programma*".

Occorre rilevare che il comma 12 dell'art. 6 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. dispone quanto segue:

"Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale, urbanistica o della destinazione deisuoli conseguenti all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonché a provvedimenti di autorizzazione di opere singoleche hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, **la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere**. *(comma così modificato dall'art. 50, comma 1, legge n. 120 del 2020)"*

Detta problematica è stata successivamente ripresa, nella Regione Siciliana, con il disposto del comma 7, dell'articolo 18 della legge reg. 19/2020, laddove si dispone che:

"***Al fine di evitare duplicazioni, la VAS recepisce gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e, nel caso di varianti, dei piani cui si apporta la variante per gli aspetti già oggetto di precedente valutazione. Ai fini della VAS sono utilizzati, per le parti pertinenti, gli approfondimenti, le analisi e le informazioni già effettuati e raccolti nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o di altri casi****".*

Com'è noto, l'art. 18, comma 6 della legge reg. 19/2020, stabilisce che le modalità di redazione, i contenuti metodologici e di svolgimento …., di detta VAS sono disciplinate da apposito decreto dell'Assessore Regionale per il Territorio ed Ambiente.

La Regione Siciliana è intervenuta in merito emanando il D. A. n. 271/Gab del 23/12/2021 che approva le *"Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 e ss. mm. ii.".*

Al punto 1.5 del D. A. n. 271/gab del 23 dicembre 2021 *"Procedure e criteri metodologici per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Urbanistico Generale (PUG) e delle Varianti allo strumento urbanistico vigente in attuazione all'art. 18, comma 6 della legge regionale 13 agosto 2020, n.19 e ss. mm. ii.",* sono disciplinate le procedure relative alle varianti urbanistiche parziali.

Nel caso di specie, si prescrive che *"**siano sottoposti al procedimento valutativo sia i piani come anche le loro varianti**". "Tuttavia nel caso di piani che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani, la valutazione ambientale è necessaria solo nel caso in cui l'autorità competente valuti che essi producano impatti significativi sull'ambiente, tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento".*

I casi di esclusione sono riportati al punto 1.5.2 e si prevede quanto di seguito riportato:

*"Sono escluse dalla verifica di assoggettabilità e dalla Vas, tranne i casi in cui vengono interessati siti di Rete Natura 2000, le varianti urbanistiche di seguito esplicitate:*

*a) le rettifiche di errori materiali orientate ad uniformare tra loro gli elaborati dello strumento urbanistico vigente, secondo i criteri specificati nel piano stesso;*

***b) le varianti al PRG finalizzate alla reiterazione dei vincoli preordinati all'espropriazione o che non***

***comportino modifiche alle previgenti destinazioni d'uso delle aree, agli indici e parametri quantitativi delle Norme tecniche d'attuazione del Piano, alla distribuzione dei carichi insediativi ed alla dotazione degli standard urbanistici.***

*c) l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, già oggetto di valutazione ambientale;*

*d) l'adeguamento a norme e piani sovraordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le varianti di esclusivo adeguamento alle Norme di Attuazione del Piano diAssetto Idrogeologico (PAI) e del Piano paesaggistico;*

*e) le varianti rese necessarie a seguito della approvazione dei Piani di Alienazione degli Immobili Pubblici di cui all'art. 58 della Legge 133/2008, qualora comportino esclusivamente il cambio di destinazione d'uso di edifici esistenti;*

*f) le varianti riguardanti la mera modificazione d'uso di singoli edifici esistenti che non determini aumento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 24 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16 e s.m.i.".*

Nel caso specifico, occorre richiamare il punto 8 del decreto, laddove si prescrive quanto segue: "*eventuali varianti al P.R.G. ed altri strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. ii.* ***limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nel parere n. 37/bis del 20/03/2019****".*

In sintesi, il parere del 20/03/2019 dispone quanto segue:

"*parere motivato alla proposta di Piano Regolatore Generale del Comune di Biancavilla, ex art. 15 del D.Lgs.152/2006 e s. m. i. per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale ex art. 5 D.P.R. n. 357/97, a condizione che ottemperi ai seguenti obblighi e prescrizioni:*

*1. "gli elaborati del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale con l'osservanza delle indicazioni poste dai S.C.AM.A., nonché con il recepimento delle prescrizioni contenute nel parere dell'Ente Parco dell'Etna;*

*2. il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del P.R.G.;*

*3. che venga data piena attuazione al piano di monitoraggio e vengano misurati gli effetti cumulativinonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale;*

*4. gli elaborati normativi del P.R.G. dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione previsti dallo Studio di Incidenza Ambientale;*

*5. il P.R.G. dovrà recepire le indicazioni e le prescrizioni di tutti i piani sovraordinati e di settore con particolare riferimento al Piano Paesaggistico della Provincia di Catania già adottato e pubblicato;*

*6. il P.R.G. dovrà essere adeguato entro 120 giorni dalla sua approvazione alla pianificazione sovraordinata e dovrà recepire anche nel suo apparato normativo (N.T.A. e RE) le prescrizioni derivanti*

*dalla pianificazione di settore con particolare riguardo all'amianto;*

*7. l'apparato normativo del P.R.G. dovrà tenere conto della necessità di attuare interventi di bonifica ambientale derivanti dalla presenza del SIN "Biancavilla";*

*8. eventuali varianti al P.R.G. e agli strumenti attuativi dovranno essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità ai sensi del medesimo art. 12 limitatamente ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati considerati nel presente parere ambientale" .....*

Occorre evidenziare, pertanto, che nel caso specifico, la destinazione d'uso precedentemente disposta dal P.R.G. approvato con D.D.G. n.198/DRU del 24.11.2020 (Zona Vs- Verde pubblico per lo sport) non viene confermata con la presente variante.

Tuttavia, occorre considerare che la nuova destinazione urbanistica disposta con la variante è quella di Relativamente alle zone "B", la relazione generale indica che le stesse sono state ricavate nell'ambito di aree edificate e parzialmente edificate del centro urbano (all. relazione 1 pag. 85). Nell'ambito di tale contesto, il P.R.G.ha ricavato le seguenti sottozone:

- **Sottozona B1 - la città consolidata**

Si tratta della rimanente parte, rispetto a quella appartenente alla sottozona A2, della zona "B" del previgente strumento urbanistico generale nonché delle aree edificate del centro urbano che presentano le caratteristiche di cui all'art. 21della Legge Reg. 71/78 (vedi art. 20 – Sottozona B1 – La città consolidata), potenzialmente non produce effetti sulle qualità ambientali.

Fatto salvo quanto sopra esposto, nel caso di specie anche a fronte di un'area residua di ridotte dimensioni, la destinazione edificabile del fondo, risulta coerente con l'apparato vincolistico della zona e con le deduzioni dell'Assessorato Territorio ed Ambiente.

Biancavilla, 19/09/2024

**Il Tecnico Redattore**

**Ing. Antonino Famulari**

**Il Responsabile della P.O. n. 7° - Area Urbanistica**

**Arch. Maria Cristina Bisogni**